

Lucera, 20/02/2024

Ai DOCENTI

Al Personale ATA

Al DSGA

Amministrazione Trasparente

Atti-Sito Web

SEDE

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 – Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data 7 maggio 2024.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con l'Ordinanza in oggetto ha indetto le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Le operazioni di voto si svolgeranno **il giorno 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00**, con sede e modalità di svolgimento che saranno rese note con apposita successiva circolare.

Ai fini conoscitivi, si ricorda che il CSPI è l'organo collegiale nazionale nato per garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione, e assicurare il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione; dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:

- **12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado**, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- **2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali**, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- **1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali**, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- **3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A.**, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
- **15 rappresentanti, nominati dal Ministro**, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e

- dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- **3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro**, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

A tutto il personale di ruolo e non di ruolo è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo.

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica .
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti spetta al dirigente scolastico in servizio nell'istituzione scolastica.

Il personale non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni può esercitare il diritto all'elettorato passivo, purchè la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste, e il diritto all'elettorato attivo purchè la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e sia destinatario di contratto fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Il personale docente e Ata esercita il diritto di elettorato attivo presso la sede dell'Istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

I dirigenti scolastici invece esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell'ampiezza del territorio regionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente.

Gli articoli 24, 25 e 26 dell'O.M. n. 234 affermano che:

1. non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali;
2. ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore;
3. i candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista;
4. nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la rappresentanza di genere nonché l'applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si applica all'insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente;
5. le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
 - a) personale docente della scuola dell'infanzia;
 - b) personale docente della scuola primaria;

- c) personale docente della scuola secondaria e di primo grado;
 - d) personale docente della scuola secondaria e di secondo grado;
 - e) personale dirigente;
 - f) personale A.T.A.;
6. ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori;
7. i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;
8. per la presentazione delle liste (**Allegati 2 – 3** O.M. n. 234 del .12.2023) sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta;
9. le liste debbono essere corredate:
- a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente (**Allegato 4** O.M. n. 234);
 - b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (**Allegato 5** O.M. n. 234);
10. il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito;
11. le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente;
12. Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo **elezionicspi@postacert.istruzione.it**, entro le ore **14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni** (5 aprile 2024).

Si allega alla presente copia dell'Ordinanza ministeriale e ad essa si rinvia integralmente, in particolare per chiunque fosse interessato a candidarsi o a presentare una lista.

ALLEGATI:

- Allegato n.1 - O.M. n. 234/2023
- Allegati n. 2,3,4,5



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993)